



FEDERAZIONE ITALIANA KARATE

COMITATO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA



Alle Società/Associazioni affiliate

Bologna, 10/02/2017 – Lett. n. 02/17

OGGETTO: Comportamento dentro e fuori dall'area di gara durante le attività federali.

Con la presente, si vuole porre l'accento sul comportamento da tenere, durante le attività federali (gare, stage, ritrovi, allenamenti, ecc), da parte di tutti gli associati FIK e dei sostenitori delle rispettive società.

Si ricorda che, come si apprende dal "Regolamento di Giustizia " della FIK, che (art. 2 comma 2) ***"...Gli affiliati ed i tesserati, comunque soggetti all'osservanza delle norme federali, devono mantenere condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica, economica, sociale e morale."***, inoltre (art. 3 comma 3) ***"...i dirigenti muniti di legale rappresentanza delle società sono ritenuti corresponsabili, sino alla prova del contrario, degli illeciti disciplinari commessi dagli affiliati medesimi."***, infine (art. 4 comma 1) ***"...Le Società Sportive sono responsabili dei comportamenti dei propri organi rappresentativi, associati o sostenitori in occasione di manifestazioni sportive organizzate o autorizzate dalla Federazione, salvo che non dimostrino inoppugnabilmente di avere adottato tutte le cautele necessarie o semplicemente utili per prevenire detti comportamenti."***

Da ciò si desume che, partendo dalla Società Sportive, tutti i convenuti, che siano atleti, maestri, allenatori, tecnici o sostenitori del pubblico, durante tutte le manifestazioni federali (provinciali, regionali e nazionali, e allenamenti, stage o gare), debbono tenere una condotta consona, senza eccedere in comportamenti smodatamente euforici o in comportamenti offensivi nei confronti della Federazione e degli Organi Federali, visto che (art. 8 comma 1) ***"...Il tesserato che pubblicamente, con parole, scritti od azioni, lede gravemente la dignità, il decoro, il prestigio della Federazione e degli Organi Federali è punito con la sanzione inibitoria della squalifica da tre mesi a un anno."*** e (art. 13 comma 1) ***"...L'affiliato ritenuto responsabile, anche oggettivamente, di manifestazioni di intemperanza da parte dei propri sostenitori è punito con sanzione pecuniaria."*** ed, infine, (art. 13 comma 2) ***"...L'affiliato che ha organizzato la competizione è responsabile del mantenimento dell'ordine pubblico, pertanto risponde di eventuali disordini che si verificano nel corso della stessa ed è punito con sanzione pecuniaria da euro 50 a euro 250."***

Tanto si rappresenta per opportuna informazione.

FIK – Comitato Regionale Emilia-Romagna
Il Delegato Regionale
De Felice Antonio

Federazione Italiana Karate – Comitato Regionale Emilia-Romagna

Via Castiglione, 101 – 40126 Bologna – C.F. 91393470371

T: +39 329 6055426 – @: emiliaromagna@federkarate.it – W: www.federkarate.it/emiliaromagna